

S T A T U T O

"ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO - LAB"

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Culturale Prometeo - Lab", che sarà integrata con "Associazione Culturale Prometeo - Lab Ente del terzo Settore", con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del terzo Settore", delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento politico, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha sede in Roma Via San Tommaso D'Aquino n. 5.

Art. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di:

- contribuire allo sviluppo culturale in generale e in particolare alla formazione delle competenze professionali, digitali e tecnico-progettuali in tutti gli ambiti;

- contribuire al benessere psicologico dei cittadini in generale e delle persone che partecipano alle attività dell'associazione in particolare;

- favorire l'accesso a trattamenti/percorsi psicologici e psicoterapeutici;

- favorire il reinserimento lavorativo da un punto di vista professionale, emotivo e psicologico.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione si propone di:

- organizzare eventi, come laboratori, convegni, workshop, viaggi, centri estivi/invernali, corsi e/o concorsi in ambito educativo, ricreativo e di formazione al fine di perseguire gli obiettivi formativi, sociali, lavorativi, di benessere individuale e relazionale;

- collaborare con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestire e possedere, prendere o dare in

locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi e/o connessi ai propri, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente purchè consentite dalla legge,;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

I settori dove intende agire l'Associazione sono: educativo, pedagogico, scientifico, di promozione sociale, di benessere individuale e collettivo.

Art. 3

(Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente

statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste quattro categorie di soci:

- fondatori (coloro che procedono alla materiale costituzione e fondazione dell'Associazione);
- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

I soci fondatori ed eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

Le quote o il contributo associativo sono intrasmissibili.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 4

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi

sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I soci hanno altresì diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere atto del rendiconto economico/finanziario, consultare i verbali, svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 5

(Volontari)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, l'Assemblea delibera, su istanza del Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

In oltre la qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine

pubblico;

- recesso del socio.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

Art. 7

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- beni, immobili e mobili;
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi da convenzioni;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 8

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- Comitato Scientifico.

Art. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore, purchè siano in regola con il versamento annuale delle quote associative.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del

giorno dei lavori, e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, pec, o email, mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o pubblicazione sulla eventuale pagina web, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca dei componenti degli altri organi sociali;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 11

(Validità delle Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 12

(Verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o in sua assenza dal vice presidente, o in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, impegnano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

Art. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, tra cui il presidente dell'associazione, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; fissa le norme per il funzionamento dell'associazione, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale

sull'attività dell'Associazione nonché il bilancio consuntivo e preventivo.

Accoglie e respinge le domanda degli aspiranti aderenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 14

(Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

La carica di presidente decade per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

(Collegio dei revisori)

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Collegio dei revisori, l'assemblea provvederà alla relativa nomina. Il collegio dei revisori è composto da uno a tre membri, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori tenuto dal MEF.

Nei casi non previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/17, è facoltà dell'assemblea ordinaria affidare la revisione ad un professionista esterno iscritto nel registro di cui sopra.

Art. 16

(Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare, fissandone il numero dei componenti, un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17

(Divieto di Distribuzione degli utili

e utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve, o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/17.

Art. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno, e sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art 16 del D.lgs. 117/17. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 9 del D.lgs. 117/17 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs, 117/17 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.